

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4341

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GRECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1999

—————

Istituzione del marchio «*Made in Italy*» e incentivi alla  
produzione per le imprese che realizzano i relativi prodotti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La globalizzazione e la crescente liberalizzazione degli scambi hanno causato situazioni di grave crisi in diversi comparti della produzione italiana, particolarmente nei settori produttivi che sono frutto della creatività, dell'ingegno e del lavoro del nostro artigianato, della nostra media e piccola impresa, quali quelli del settore calzaturiero, dell'abbigliamento e dei relativi accessori.

Tra le principali cause dello stato di crisi che ha già colpito molte delle nostre piccole imprese e i cosiddetti «controterzisti», soprattutto di quelle che operano in alcune zone del Mezzogiorno e nel settore calzaturiero, come quelle dei due maggiori poli di produzione pugliese Barletta e Casarano, va denunciato il sempre maggiore ricorso del trasferimento delle lavorazioni in Paesi con bassi costi di manodopera e la reintroduzione del prodotto assemblato con materiali di bassa qualità nel nostro Paese con l'etichetta «*Made in Italy*».

Limitatamente al settore calzaturiero, il proponente del presente disegno di legge ha già avuto modo in altra analoga iniziativa di illustrare l'esigenza di prevedere misure di agevolazioni e sgravi fiscali al fine di neutralizzare i disastrosi effetti del fenomeno della concorrenza sleale di importazioni da Paesi ove è possibile produrre a costi bassissimi, sfruttando il lavoro nero, anche quello minorile, e spesso aggirando o violando le norme poste a difesa di tutti i prodotti comunitari, con il fare transitare, per esempio, la merce attraverso Paesi per i quali non vige la disciplina *antidumping* (Vietnam). Tale merce, senza alcun aggravio di costo per dazi, finisce per essere venduta ai tradizionali acquirenti europei (Francia, Germania, Inghilterra) dei prodotti delle aziende italiane.

Molte volte i dazi *antidumping* sono elusi attraverso la costituzione di società di comodo nei Paesi dell'Europa dell'Est (Romania, Polonia, Repubblica Ceca, eccetera).

È evidente che le misure proposte con l'accennata precedente iniziativa (atto Senato n. 4078) non sono esaustive, sia perchè limitate al settore calzaturiero, sia perchè non incidono minimamente nella materia delle contraffazioni del prodotto tipico italiano e, quindi, della tutela, oltre che del lavoro creativo italiano, dell'acquirente del prodotto.

Nè basta invocare maggiori controlli o più barriere per arginare il fenomeno dei trasferimenti delle produzioni, delle importazioni di prodotti concorrenziali e contraffatti, perchè sono misure queste di difficile attuazione che devono fare i conti con la nostra appartenenza all'Unione europea, con la politica della globalizzazione dei mercati e con libera circolazione dei prodotti.

È avvertita perciò l'esigenza di predisporre una normativa *ad hoc*, con l'istituzione del marchio «*Made in Italy*» da riservare ai prodotti interamente realizzati con il lavoro svolto sul territorio nazionale (articolo 1), imponendo alle imprese che intendono utilizzare il marchio di rivolgersi ad organismi già ben radicati sul territorio e a conoscenza delle diverse realtà lavorative, come la Camera di commercio, artigianato ed agricoltura (articolo 2); riservando al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di stabilire con decreto le modalità di denuncia, registrazione ed apposizione del marchio (articolo 3) e, infine, punendo con le stesse sanzioni previste dagli articoli 473, 474 e 475 del codice penale le diverse ipotesi di contraffazione, alterazione, uso ed introduzione nello Stato di prodotti con il marchio falso (articolo 4).

Con gli articoli 5 e 6, poi, si sono voluti prevedere alcuni benefici per le aziende produttrici di «*made in Italy*».

Trattasi dell'applicazione alle aziende italiane che hanno i requisiti previsti dalla presente legge dei benefici della cosiddetta legge «Tremonti» (decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489).

È ormai indiscutibile che attraverso migliori condizioni fiscali e di costo del lavoro possono essere create condizioni migliori per ridare competitività alle attività delle nostre imprese le quali, producendo qualità italiane, nello stesso tempo mantengono ed aumentano i posti di lavoro e gli investimenti sul nostro territorio.

Quelli che si propongono sono benefici che hanno già dato prova di creare nuova occupazione e ricchezza reale.

Da qui la sollecitazione al Parlamento a prendere in seria considerazione questa ed altre analoghe proposte di legge e al Governo ad attivarsi presso l'Unione europea per risolvere i problemi di armonizzazione al fine della tutela internazionale del marchio in Paesi terzi, in base a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, e degli articoli da 2 a 4 del protocollo concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989, ratificato ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

(Istituzione del marchio «Made in Italy»)

1. È istituito il marchio «*Made in Italy*».

2. Il marchio di cui al comma 1 può essere apposto per identificare prodotti realizzati in Italia.

3. Ai fini della presente legge si considera realizzato in Italia il prodotto ottenuto esclusivamente con il lavoro svolto nel territorio nazionale.

## Art. 2.

(Comunicazione)

1. L'utilizzazione del marchio «*Made in Italy*» è subordinata alla preventiva denuncia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui ha sede l'impresa produttrice.

2. La denuncia di cui al comma 1 deve contenere la sommaria descrizione del bene prodotto, corredata da una sua riproduzione fotografica, nonchè l'attestazione, resa nelle forme previste dalla legge per l'autocertificazione, del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, che il prodotto è realizzato nel territorio italiano.

## Art. 3.

(Regolamento)

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite le modalità relative alla presentazione della denuncia di cui all'articolo 2, comma 1, nonchè quelle dirette ad assicurare la registrazione, la conservazione e il

rilascio di copia mediante utilizzo di procedure informatiche.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono disciplinate le modalità per l'apposizione del marchio «*Made in Italy*».

#### Art. 4.

##### (Sanzioni)

1. Chiunque contraffà o altera il marchio «*Made in Italy*» ovvero, senza avere concorso alla contraffazione o alterazione, fa uso di tale marchio o di segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4 milioni.

2. Alla medesima pena di cui al comma 1 soggiace chiunque rende false attestazioni sulla denuncia di cui al comma 2 dell'articolo 2, nonchè chiunque, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto al comma 1, introduce nel territorio dello Stato al fine di farne commercio, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti con il marchio «*Made in Italy*» contraffatti o alterati.

3. La condanna per ciascuno dei delitti previsti ai commi 1 e 2 comporta la pubblicazione della sentenza su un quotidiano a diffusione nazionale.

#### Art. 5.

##### (Incentivi per l'occupazione)

1. Alle imprese di cui all'articolo 2 che incrementano la base occupazionale dei dipendenti assumendo lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, apprendisti o lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, compete un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate alla fonte.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è pari al 25 per cento dei redditi di lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al medesimo comma, assunti in aggiunta rispetto al numero dei dipendenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazionale si verifica; ai fini di tale calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede i 30 milioni di lire per dipendente.

3. Il credito d'imposta non utilizzato alla data di chiusura del periodo d'imposta in cui è maturato può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti delle ritenute e dei pagamenti d'imposta dovuti successivamente a tale data.

4. Il credito d'imposta non spetta per le assunzioni di soggetti che sono stati licenziati o posti in cassa integrazione dal precedente datore di lavoro al fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta stesso.

#### Art. 6.

##### *(Detassazione per nuovi investimenti)*

1. Per le imprese di cui all'articolo 2 è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.

2. Per le imprese che non hanno operato il consuntivo di cinque periodi d'imposta precedenti, la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti o, se trattasi degli investimenti eseguiti nel primo anno di attività, la media corrisponde al 50 per cento degli investimenti eseguiti in tale anno.

3. Per investimento si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento delle opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria.

